
LEGGE REGIONALE 1 aprile 1985, n. 10**DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI.
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO ⁽¹⁾**

(Legge abrogata da art. 15 L.R. 12 ottobre 1998 n. 34)

Note

1 . Si riporta, di seguito, il comma 1 dell'art. 16 " Norma transitoria " della L.R. 34/98:

" 1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dal d.P.R. 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n. 10. "